

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-835	del 22/10/2018
Oggetto	Sezione provinciale Arpae di Ferrara: Quota da versare ad ISPRA – istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale per parere relativo al rilascio di autorizzazione permanente al trasporto stradale di materie radioattive. Importo Euro 3.049,10 fuori campo IVA.	
Proposta	n. PDTD-2018-845	del 22/10/2018
Struttura adottante	Sezione Di Ferrara	
Dirigente adottante	Trentini Pier Luigi	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Ambientali Ferrara	
Dirigente proponente	Dott.ssa Canossa Enrica	
Responsabile del procedimento	Canossa Enrica	

Questo giorno 22 (ventidue) ottobre 2018 presso la sede di Via Bologna, 534 in Ferrara, il Direttore della Sezione Di Ferrara, Dott. Trentini Pier Luigi, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Sezione provinciale Arpae di Ferrara: Quota da versare ad ISPRA – istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale per parere relativo al rilascio di autorizzazione permanente al trasporto stradale di materie radioattive. Importo Euro 3.049,10 fuori campo IVA.

VISTI:

- la D.D.G. n. 127 del 22.12.2017 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2018;
- la D.D.G. n. 128 del 22.12.2017 di approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2018 ai Centri di Responsabilità;
- il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con delibera del Direttore Generale n. 87 del 01.09.2017 ;

VISTI inoltre:

- la legge 14.10.1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25.03.1957;
- la legge 31.12.1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965, n. 1704, dalla legge 19.12.1969, n. 1008, dal decreto del Presidente della Repubblica 10.05.1975, n. 519, e dal decreto ministeriale 20.03.1979;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 e dal decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante “*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari*”;

RICHIAMATI:

- il decreto ministeriale 22.02.1990 (S.O. n. 19 della G.U. n. 74 del 29.03.1990) concernente l'allineamento delle norme nazionali a quelle internazionali A.D.R. per il trasporto nazionale su strada di merci pericolose;
- il decreto ministeriale 04.09.1996 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante l'attuazione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (A.D.R.);
- le Circolari n. 162 del 16.12.1996 e n. 31 del 04.04.1997 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernenti le prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale ed internazionale su strada di materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta negli allegati A e B del precitato decreto ministeriale 04.09.1996);

- la Circolare n. 244/F del 26.05.1997 del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) (G.U. n. 134 del 11.06.1997) concernente le disposizioni amministrative relative all'autorizzazione per la effettuazione dei trasporti stradali di materie radioattive e fissili speciali;
- il documento INFCIRC/225 del giugno 1999 dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) di Vienna, concernente le direttive applicabili ai trasferimenti di materiali e tecnologie nucleari;
- l'articolo 38 del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il D.P.R. 08.08.2002, n. 207, concernente il *“Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del Decreto legislativo 30.07.1999 n. 300”*;
- il decreto ministeriale del 18.10.2005 del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), recante *“Criteri applicativi, modalità, termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati da parte delle società operatrici, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, e s.m.i.”*(G.U. n. 252 del 28.10.2005);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.02.2006, recante *“Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'art. 125 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, e s.m.i.”*;
- il decreto legislativo 06.02.2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
- la nota del 16.06.2008 dell'Ufficio XVII della DGERM del Dipartimento per la Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico recante *“Linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all'articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni”*, modificate con determina dirigenziale del 12.10.2011;
- la legge 06.08.2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25.06.2008, n. 112, concernente l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per lo svolgimento delle funzioni dell'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300/99 e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ed in particolare l'articolo 29 (“Agenzia per la sicurezza nucleare”)*, comma 20, il quale stabilisce che

“Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.”;

- il decreto interministeriale 21.05.2010, n. 123, con il quale viene regolamentata l'attività ed il funzionamento dell'ISPRA;
- il nuovo regolamento organizzativo dell'ISPRA, entrato in vigore dall'1 gennaio 2017, ove si stabilisce che le funzioni ed i compiti di autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione sono svolte dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell'Istituto che a tali fini sostituisce, fino al completamento del processo istitutivo dell'ISIN ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l'ex Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;

PREMESSO:

- che il Servizio Sistemi Ambientali del nodo di Ferrara (di seguito FESSA) ha in gestione, quale parte integrante della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria, un laboratorio mobile di proprietà del Comune di Ferrara, concesso in comodato d'uso ad Arpae;
- che in tale laboratorio mobile è alloggiato un analizzatore di PM10 dotato di sorgente beta di proprietà di Arpae, il cui trasporto/movimentazione necessita di autorizzazione ministeriale secondo l'iter previsto dal quadro normativo sopra citato;
- che in considerazione di ciò FESSA ha presentato in data 21/03/2016 istanza al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) per l'ottenimento dell'autorizzazione al trasporto stradale di materie radiotattive;
- che a seguito di tale istanza il MISE con nota prot 0010591 del 14/04/2016 ha richiesto il parere di competenza delle Amministrazioni interessate (ISPRA- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Ministero dell'Interno) avviando così l'iter istruttorio, dal quale è derivato un parere favorevole (n. P/05/2016/SIC) con prescrizioni che ha portato il procedimento ad esito con D.I. 24/04/2018 di autorizzazione al trasporto stradale di materie radioattive rilasciato ai sensi dell'art. 5 della legge 31.12.1962 n. 1860, sostituito dall'art. 2 del DPR 30.12.1965 n. 1704 e modificato ed integrato dall'art. 21, comma 1, del D. Legislativo 17.03.1995 n. 230 e s.m.i.

DATO ATTO:

- che è pervenuta nota di addebito n. 173 del 28/09/2018 per un importo di Euro 3.047,10 oltre bollo di Euro 2.00 , non rilevante ai fini IVA, per il rilascio del parere citato;

RITENUTO:

- quindi opportuno procedere al pagamento della quota di Euro 3.049,10 imputandola sul centro di costo FESSA sul conto *altri costi ed oneri di natura non finanziaria*;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2018 - Linee Guida" della DDG n. 128 del 22.12.2017;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali, Dott.ssa Enrica Canossa, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e s.m.i. è stata individuata la stessa Dott.ssa Enrica Canossa;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Dr.ssa Lisa Recca, Responsabile Staff Amministrazione del Nodo di Ferrara;

DETERMINA

1. di provvedere al pagamento dell'importo di Euro 3.047,10 oltre bollo di Euro 2.00, non rilevante ai fini IVA, per il rilascio del parere citato, come da nota di addebito n. 173 del 28/09/2018 inviata da ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (CF 10125211002) sita in Via Vitaliano Brancati 48- Roma.
2. di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e s.m.i. è stata individuata la stessa Dott.ssa Enrica Canossa;
3. di dare atto che l'importo di 3.049,10 (operazione non rilevante ai fini IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972) avente natura di *altri costi ed oneri di natura non finanziaria*, relativo al presente provvedimento è compreso nel budget annuale 2018 e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità FESSA.
4. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo di committente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016.

Il Direttore
della Sezione provinciale Arpae di Ferrara
Arpae Emilia Romagna
(F.to Dr. Pier Luigi Trentini)

N. Proposta: PDTD-2018-845 del 22/10/2018

Centro di Responsabilità: Sezione Di Ferrara

OGGETTO: Sezione provinciale Arpae di Ferrara: Quota da versare ad ISPRA – istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale per parere relativo al rilascio di autorizzazione permanente al trasporto stradale di materie radioattive. Importo Euro 3.049,10 fuori campo IVA.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Recca Lisa, Responsabile Amministrativo/a di Sezione Di Ferrara, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 22/10/2018

Il/La Responsabile Amministrativo/a
